



42834-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/02/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. MONICA BONI
- Dott. ALDO ESPOSITO

- Presidente - SENTENZA N. 699/2017-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39653/2016
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

QUERCI GABRIELE ALESSANDRO N. IL 02/02/1966

avverso l'ordinanza n. 36/2016 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/07/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette/entite le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli che ha diviso

il rigetto del ricorso.

Udit i difensori Avv.;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 7 luglio 2016 la Corte di Appello di Trieste, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva perché infondata la richiesta, avanzata nell'interesse del condannato Gabriele Alessandro Querci, di applicazione del principio "ne bis in idem" e di revoca della sentenza della stessa Corte di appello del 3/10/2014, definitiva il 16/3/2016, con la conseguente esecuzione della sola sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 19/3/2010, definitiva il 31/3/2011, rilevando al proposito che i fatti di reato rispettivamente giudicati con le due sentenze non erano coincidenti sotto il profilo delle condotte materiali.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, il quale deduce:

a) violazione di legge in riferimento all'art. 6 CEDU, comma primo, il quale sancisce che ogni persona ha diritto ad un processo equo celebrato da un tribunale indipendente ed imparziale; al contrario, il collegio della Corte di appello pronunciatosi sull'incidente di esecuzione proposto era composto da due magistrati che avevano pronunciato la sentenza di condanna da revocare e che si era reso autore della violazione della prescrizione di cui all'art. 6 CEDU, paragrafo 3, lett. d), il quale impone al giudice di secondo grado che intenda affermare la responsabilità dell'imputato di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come del resto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 27620 del 6/7/2016. Nel caso di specie, la rinnovazione era stata chiesta da più imputati, ma era stata negata alla luce delle dichiarazioni del curatore della società fallita con la conseguente compressione dei diritti difensivi, per cui la presenza di quegli stessi magistrati nel collegio interpellato quale giudice dell'esecuzione ne compromette l'imparzialità e la terzietà e la possibilità di celebrare un giusto processo, nel quale viene in gioco la libertà della persona.

b) Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità laddove la Corte di appello ha ritenuto che i fatti di reato giudicati nei due procedimenti penali fossero diversi mentre la soluzione opposta sarebbe stata raggiungibile se si fossero considerati: le modalità del comportamento criminoso, l'esatta collocazione temporale delle azioni, il ruolo dei soggetti giuridici attivi nelle operazioni distrattive, la finalità perseguita, il ruolo dell'imputato. Nel procedimento penale celebrato ad Ancona si era contestata la distrazione dei marchi d'impresa di cui la A.A.Baker era proprietaria, alienandoli alla società controllante Baker Industries Establishments di Vaduz per l'importo di 4 miliardi di lire, poi non corrisposti per rinuncia della cessionaria; in quello celebrato a Trieste l'addebito riguardava la distrazione, l'occultamento o la dissipazione del marchio d'impresa Baker che, ceduto



fittiziamente alla A.A.Baker e Co. s.r.l. in grave crisi finanziaria e poco dopo dichiarata fallita, senza alcuna giustificazione economica e contropartita, veniva poi ceduto alla Baker Industries di Vaduz, facente capo sempre alla famiglia Querci. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante che nel capo d'imputazione del processo celebrato a Trieste vi fosse il riferimento all'ultima cessione, perché si trattava di nota di chiusura meramente descrittiva ed estranea alla condotta del Querci, posta in essere nell'ambito della gestione della Distilleria Goriziana; in realtà tale ultima cessione è centrale nell'attività distrattiva perché descrive la fuoriuscita del marchio dal patrimonio delle due società di Gorizia e di Loreto e la sua entrata in quello di società straniera, socia di entrambe, con la collocazione dello stesso al di fuori della giurisdizione italiana e dei creditori italiani. Secondo la Corte di appello, l'aver il Querci agito quale legale rappresentante di due società diverse, entrambe fallite, consente di escludere la coincidenza dei fatti, ma in tal modo non tiene conto che una di esse controllava l'altra e che dopo la cessione del marchio alla Baker Industries di Vaduz la società goriziana aveva mutato denominazione con eliminazione del marchio Baker e due mesi dopo cessato l'attività. Identico nelle due imputazioni è il significato e la descrizione dell'effetto distrattivo perfezionato per la mancata percezione del corrispettivo da parte della impresa cedente, al punto che il curatore della A.A.Baker e Co. s.r.l. si era insinuato al passivo del fallimento della società goriziana per l'importo riconosciuto di 793.676.936 lire. E' dunque contraddittorio ed illogico sostenere che la distrazione sarebbe avvenuta nel 1992 tra le due società italiane poiché dal 1992 fino al luglio 1995 si è verificato l'utilizzo condiviso tra di esse del marchio Baker con notevoli utili per entrambe, mentre quanto affermato dal curatore Tomba a pag. 34 della sentenza non è supportato da alcun documento, tanto che non si sa chi abbia firmato nel 1992 ed all'epoca la A.A.Baker e Co. s.r.l. godeva di ottima salute e produceva consistenti utili, per cui in riferimento a questa presunta prima cessione non vi è reato.

c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla irretrattabilità dell'azione penale in materia di reati fallimentari dovuta, non alla sentenza del Tribunale di Gorizia del 19/7/2002, ma all'iscrizione nel registro degli indagati del 2000 del procedimento n. 217/2000, il che smentisce quanto affermato dalla Corte di appello, ossia che nella sentenza del 3/10/2014 la questione della violazione del divieto di "bis in idem" fosse stata già affrontata e respinta.

3. Con requisitoria scritta depositata il 9 novembre 2016 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria pervenuta in data 13 febbraio 2017 il ricorrente ha replicato circa la fondatezza dei motivi di ricorso.

5. Con ulteriore memoria pervenuta in data 20 febbraio 2017 il ricorrente personalmente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

1. Il primo motivo non coglie nel segno ed è frutto dell'omessa considerazione della disciplina processuale che regola la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, che il primo comma dell'art. 665 cod. proc. pen. individua nel giudice che ha pronunciato il provvedimento della cui esecuzione si controverte. Si è già affermato da parte di questa Corte che l'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicchè non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, non prevista dall'art. 34 cod. proc. pen., "posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in "executivis" (Cass. sez. 1, n. 32843 del 04/06/2014, Colafigli, rv. 261194; sez. 2, n. 11014 del 06/12/2012, Aramino, rv. 255354; sez. 1, n. 6621 del 23/01/2008, Monini, rv. 239367).

E' poi significativo che sia stato già escluso anche ogni profilo di incostituzionalità degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione a ragione della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima anche quando, come nel caso presente, nella fase esecutiva vada riesaminato il merito dei fatti per delibare una domanda di revoca della sentenza, avanzata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. (sez. 1, n. 1935 del 25/03/1996, Lembi, rv. 204915).

2. Non hanno fondamento nemmeno i motivi che s'incentrano sulla decisione per denunciarne l'erroneità e l'incompiutezza e manifesta illogicità motivazionale.

2.1 L'ordinanza in esame ha ritenuto di poter escludere la perfetta identità e sovrapponibilità delle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, per le quali il Querci era stato condannato nei due separati procedimenti penali, conclusi con la sua condanna, disposta con la sentenza della Corte di appello di Trieste del 3/10/2014 e con sentenza della Corte di appello di Perugia del 19/3/2010. Ha dunque condotto l'analisi dei fatti di reato come contestati ed accertati nelle due differenti sedi processuali per concludere che, sebbene gli addebiti di bancarotta per distrazione avessero riguardato lo stesso bene materiale, ossia il marchio "Baker", le

condotte si erano differenziate sul piano temporale e dei patrimoni impoveriti mediante distinte operazioni di cessione del marchio stesso in assenza di corrispettivo e di contropartita di qualsiasi natura. Più in dettaglio, ha affermato che nel procedimento celebrato a Trieste si era accertato che il Querci, quale consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della "Distilleria Goriziana s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Gorizia del 13/5/1999, aveva ceduto il marchio "Baker" fittiziamente e tramite intermediazione alla A.A. Baker & C. s.r.l., realizzandone in tal modo la distrazione o la dissipazione. Per contro, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona e poi, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, dalla Corte di appello di Perugia in sede di rinvio, aveva riguardato la distrazione del marchio d'impresa "Baker", ceduto alla società controllante Baker Industries Establishment di Vaduz dalla A.A. Baker & C. s.r.l., della quale il Querci era presidente ed amministratore delegato, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 19/12/1996.

2.2 La diversità delle società fallite e dei patrimoni depauperati, nonché delle masse di creditori danneggiati dai comportamenti accertati in via definitiva nelle rispettive modalità realizzative, nonché il compimento delle condotte in tempi distanziati di anni, in un caso nel 1992, nell'altro nel 1995, danno conto del ragionamento valutativo seguito dal giudice dell'esecuzione, che non presenta vizi logici evidenti e nemmeno profili di illegittimità. Invero, anche l'osservazione incidentale, secondo la quale non assume rilievo che il capo d'imputazione n. 5) del processo triestino contenga il riferimento alla "successiva e definitiva" cessione del bene alla società di Vaduz dopo un primo incriminato trasferimento alla A.A. Baker & C. s.r.l., poiché trattasi di "nota di chiusura meramente descrittiva ed estranea alla condotta posta in essere dal Querci nell'ambito della Distilleria Goriziana", risulta perfettamente logica ed aderente alle emergenze probatorie riportate nella sentenza della Corte di appello di Trieste, nella quale la successiva vicenda traslativa del marchio Baker alla società di Vaduz era richiamata e ricostruita per avvalorare l'elemento soggettivo del dolo, in quanto operazione funzionale nei propositi degli imputati a mantenere la disponibilità di quel cespite patrimoniale in danno dei creditori.

2.3 Ad avviso del Collegio il percorso giustificativo della decisione impugnata non merita censure; il ricorrente oppone l'erroneità delle valutazioni espresse dal giudice dell'esecuzione, prospettando la centralità della cessione conclusiva del marchio Baker alla società straniera, ma tale obiezione non può essere accolta per plurime ragioni: da un lato sollecita a questa Corte una rivisitazione delle vicende fattuali, già accertate in sede di cognizione, attraverso una considerazione critica degli elementi di prova acquisiti, che trascende i limiti deliberativi consentiti alla



giurisdizione di legittimità; dall'altro si pone nella prospettiva del tutto soggettiva dell'autore della distrazione e delle finalità economico-giuridiche perseguite, che, seppur considerate alla luce del collegamento tra società e del controllo esercitato da una sull'altra nell'ambito di un gruppo di imprese facenti capo alla famiglia Querci ed ai suoi interessi, non smentiscono la diversità oggettiva dei fatti quanto ad azione ed al pregiudizio arrecato a distinte masse creditizie, seppure mediante una manovra distrattiva identica nelle distinte imputazioni e nell'effetto distrattivo conseguito mediante la mancata percezione del corrispettivo da parte della impresa cedente.

E' dunque necessario ricordare che l'applicazione del principio che vieta il "bis in idem" richiede, secondo l'espressione testuale contenuta nell'art. 649 e nell'art. 669 cod. proc. pen., comma 1, l'identità del fatto, locuzione costantemente intesa nella giurisprudenza di legittimità come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, portata alla cognizione del giudice nei distinti processi, come "corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Cass. S.U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799; nonché: sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, P.G. in proc. Mustaccioli, rv. 240895; sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara, rv. 242197). Il legislatore, con l'imporre il divieto di celebrazione di distinti procedimenti a carico della stessa persona per lo stesso fatto di reato e l'adozione di più provvedimenti, anche non irrevocabili, ma indipendenti l'uno dall'altro, ha inteso perseguire la duplice finalità di presidiare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di decisione definitiva, di garantire razionalità ed efficienza al sistema processuale e di tutelare la posizione individuale del cittadino imputato, interessato a non vedersi nuovamente perseguito, una volta condannato o prosciolto per quello stesso fatto illecito. L'eventuale duplicazione del procedimento costituisce dunque una disfunzione da scongiurare perché contraria al principio di economia processuale e pregiudizievole per i diritti fondamentali dell'imputato, costretto a reiterare le proprie difese a fronte della medesima accusa mossagli in due sedi processuali distinte. Nell'interpretazione giurisprudenziale, che rinviene significative indicazioni nei lavori parlamentari precedenti l'approvazione dell'attuale codice di rito, nella sua operatività anche nel codice previgente, ove era previsto dall'art. 579, nel suo inserimento nei trattati internazionali, -nell'art. 4 del paragrafo 7 della Convenzione EDU e nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quale uno dei principi fondamentali a tutela del cittadino europeo-, il divieto di "bis in idem" ha dunque assunto il rango di principio generale dell'ordinamento processuale, e, come tale, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 delle Preleggi, di parametro di riferimento necessario per l'interpretazione logico-sistematica e di esse



costituiscono espressione concreta le disposizioni sui conflitti positivi di competenza di cui all'art. 28 e segg. cod. proc. pen., l'art. 649 cod. proc. pen. sul divieto di un secondo giudizio, anche se il primo non sia ancora definito con pronuncia incontrovertibile (Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005, citata) e l'art. 669 stesso codice per l'ipotesi di una pluralità di sentenze o di decreti penali, pronunciati per il medesimo fatto (Cass. sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, P.G. in proc. Carvelli, rv. 255701; sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, rv. 243737; sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, Linfeng, rv. 242750; sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, rv. 240482; sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, Fontana, rv. 230760).

Tanto premesso, è evidente che il provvedimento contestato dal Querci ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici che regolano la materia e dei presupposti di legge, avendo motivatamente escluso la medesimezza del fatto giudicato nei due procedimenti separati.

2.4 E' poi affetta da inammissibilità la censura con la quale ci si duole dell'avvenuta condanna in grado di appello in ordine a fattispecie di reato per la quale in primo grado il ricorrente era stato mandato assolto senza che i giudici di appello avessero proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La dedotta violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione EDU, affermati anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 27620 del 6/7/2016, con la conseguente compressione dei diritti difensivi, costituisce vizio della sentenza che non è consentito denunciare, anche a volerlo ritenere sussistente, mediante incidente di esecuzione, perché ormai precluso dall'avvenuta formazione del giudicato.

2.4 Il terzo motivo non può accogliersi poichè privo di autosufficienza: deduce il Querci l'erroneo riferimento nell'ordinanza in verifica alla sentenza del Tribunale di Gorizia del 19/7/2002 ed al passaggio della sentenza della Corte di appello di Trieste del 3/10/2014 laddove si era esclusa l'identità del fatto di reato giudicato con quello oggetto della predetta sentenza, mentre egli aveva inteso denunciare la violazione del principio di "bis in idem" quanto al procedimento n. 217/2000 iscritto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia a carico proprio e del Volsi, già deceduto. Non risultano però prodotti gli atti relativi, di cui non è stato trascritto in ricorso nemmeno il contenuto, il che priva questa Corte della possibilità materiale di apprezzare la fondatezza della denuncia e la non pertinenza alla domanda della soluzione offerta dal giudice dell'esecuzione. Né è compito del giudice di legittimità ricercare d'ufficio atti che possano avvalorare i fatti dedotti dalle parti.

Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Adet Toni Novik





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 settembre 2017

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92